

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

XXXVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VEDOVATO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Assegni in sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R. S. T. E.) del Ministero degli affari esteri. (4347)	235
PRESIDENTE	235, 236, 238
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	235
BRUSASCA	236
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	238

La seduta comincia alle 9.

PINTUS, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Assegni in sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri (4347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegni in sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri ».

Essendo io stesso Relatore del provvedimento in esame, lo illustrerò brevemente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il presente disegno di legge è inteso ad adempiere ad un impegno preso dal Governo nel corso della seduta tenutasi il 20 luglio 1961 dalla III Commissione (Affari esteri) della Camera. In quella seduta, infatti, da parte degli onorevoli Brusasca, Cappugi e da me venne presentato un ordine del giorno, accettato dal Governo, rappresentato dal Sottosegretario per gli affari esteri onorevole Storch, nel quale si richiedeva che venisse promossa, da parte del Governo, la presentazione di un disegno di legge, inteso a concedere anche al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri, quei miglioramenti negli assegni di sede che con precedente disegno di legge, divenuto poi legge il 5 agosto 1961, n. 1032, erano stati accordati al personale delle carriere ordinarie in servizio all'estero.

Non credo occorra rilevare che il disegno di legge, così come è formulato, risponde pienamente allo scopo; ravviso solo l'opportunità di sottolineare la particolare urgenza, già segnalata anche dagli organi sindacali, e la opportunità di una migliore formulazione all'articolo 2 del penultimo ed ultimo comma per i quali suggerirei due emendamenti, soprattutto per motivi di giustizia e di equità nei confronti di altro personale sempre appartenente al dicastero degli affari esteri.

L'emendamento da me proposto, all'articolo 2, penultimo comma, è il seguente: « I posti di assistente capo e coadiutore capo possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti e coadiutori che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno 16 anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo ».

Quanto all'ultimo comma dell'articolo 2, esso dovrebbe essere sostituito dal seguente, sempre da me proposto:

« I posti di primo assistente, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno, possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria, e subalterni che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno nove anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo ».

Ritengo che attraverso i due emendamenti da me proposti all'articolo 2, penultimo ed ultimo comma, il disegno di legge oggi all'ordine del giorno non possa prestare assolutamente il fianco ad eventuali critiche ponendo esso tutti gli interessati su un medesimo piano di giustizia e di equità.

Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che ci sono state segnalate alcune anomalie che potrebbero occorrere qualora, appunto, non modificassimo l'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Nel raccomandare l'approvazione del provvedimento che, con gli emendamenti proposti, non comporta alcuna variazione nella spesa preventivata, mi è caro ringraziare gli onorevoli colleghi per l'apporto sostanziale da essi dato all'approvazione del provvedimento stesso.

BRUSASCA. Perdoni un istante, signor Presidente: la differenza, in cosa consiste?

PRESIDENTE, *Relatore*. Nei 16 anni, previsti dal penultimo comma e dai 9 dell'ultimo comma: ossia viene ad essere abrogata tutta quella serie di specificazioni tra gli impiegati che oggi non ha più ragione d'essere.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1 al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno base di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 30 giugno 1956, n. 775, per il perso-

nale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri sono istituiti presso gli Uffici diplomatici e consolari i seguenti posti:

- n. 65 assistente capo;
- n. 210 primo assistente;
- n. 50 assistente;
- n. 90 coadiutore capo;
- n. 310 primo coadiutore;
- n. 100 coadiutore;
- n. 290 primo aggiunto di cancelleria;
- n. 80 aggiunto di cancelleria;
- n. 180 primo subalterno;
- n. 60 subalterno.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'attribuzione dei posti di assistente capo, primo assistente, coadiutore capo, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno, verrà effettuata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte quali risultano dai rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi e dell'anzianità di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo. Per la attribuzione dei posti di assistente capo è prescritto il possesso da parte degli assistenti di un diploma di laurea valido nel territorio della Repubblica. Per l'attribuzione dei posti di coadiutore capo costituisce titolo di preferenza assoluta il possesso da parte dei coadiutori di un diploma rilasciato da un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado valido nel territorio della Repubblica.

I posti di assistente capo e coadiutore capo possono essere attribuiti solo ad assistenti e coadiutori che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno 16 anni di servizio rispettivamente nella posizione di impiegati locali di prima categoria e di assistenti e in quella di impiegati locali di seconda categoria e di coadiutori.

I posti di primo assistente, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno possono essere attribuiti solo ad impiegati che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno 9 anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo ».

Avverto che d'intesa con il Governo ho predisposto i due seguenti emendamenti sostitutivi degli ultimi due commi:

« I posti di assistente capo e coadiutore capo possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti e coadiutori che abbiano

compiuto o compiano complessivamente almeno 16 anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo ».

« I posti di primo assistente, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria e subalterni che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno 9 anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo sostitutivo presentato dal Relatore.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo sostitutivo presentato dal Relatore.

(*E approvato*).

Comunico che l'articolo 2 resta, pertanto, così formulato:

« L'attribuzione dei posti di assistente capo, primo assistente, coadiutore capo, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno, verrà effettuata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte quali risultano dai rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi e dell'anzianità di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo. Per la attribuzione dei posti di assistente capo è prescritto il possesso da parte degli assistenti di un diploma di laurea valido nel territorio della Repubblica. Per l'attribuzione dei posti di coadiutore capo costituisce titolo di preferenza assoluta il possesso da parte dei coadiutori di un diploma rilasciato da un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado valido nel territorio della Repubblica.

I posti di assistente capo e coadiutore capo possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti e coadiutori che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno 16 anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo.

I posti di primo assistente, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria e subalterni che abbiano

compiuto o compiano complessivamente almeno 9 anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

La distribuzione fra gli Uffici all'estero dei posti istituiti a termini dell'articolo 1 sarà stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri e potrà essere modificata con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. Viene anche tenuto conto in tale sede della presenza presso i singoli Uffici all'estero di impiegati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Per i posti istituiti con il precedente articolo 1, l'assegno base di cui all'articolo 11 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è stabilito nelle seguenti misure mensili:

Assistente capo	L.	120.000
Primo assistente	»	110.000
Assistente	»	90.000
Coadiutore capo	»	98.000
Primo coadiutore	»	90.000
Coadiutore	»	75.000
Primo aggiunto di cancelleria	L.	77.000
Aggiunto di cancelleria	»	65.000
Primo subalterno	»	63.000
Subalterno	»	55.000

Nella prima applicazione della presente legge l'attribuzione dei posti di cui al precedente articolo 2 avrà effetto dal 1° gennaio 1963.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Gli assegni di cui al precedente articolo 4 sono elevati agli importi risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni e degli arrotondamenti previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Comunico che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Assegni in sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri » (4347):

Presenti	16
Votanti	15
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Bartesaghi, Del Bo, De Marsanich, Brusasca, Lombardi Riccardo, Montini, Pintus, Rossi Maria Maddalena, Rubinacci, Scelba, Tambroni, Vedovato, Zaccagnini, Spadola.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI